

Roma, 20 marzo 2008

- Dott. Antonio Naddeo
Capo Dipartimento
Ministero per le Riforme e l'Innovazione
nella P.A.
Corso V. Emanuele II, 116
00186 - ROMA

- Dott. Francesco Verbaro
Direttore Generale UPPA
Ministero per le Riforme e l'Innovazione
nella P.A.
C.so V. Emanuele II, 116
00186 - ROMA

Oggetto: Parere UPPA 20/08

Segnaliamo alla Vostra attenzione una "svista" occorsa nella formulazione del parere in oggetto.

Nella seconda metà del testo, infatti (capoverso "Basti pensare...") si scrive "...la permanenza in servizio del dipendente rappresenta solo una facoltà che l'amministrazione può esercitare...", in palese contraddizione con quanto disposto dal comma 519 della L. 27/12/2006, n. 296 ("Le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al presente comma...omissis...nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione"), nonché dal comma 92 della L. 24/12/2007, n. 244 ("Le amministrazioni di cui al comma 90 continuano ad avvalersi del personale di cui al medesimo comma nelle more delle procedure di stabilizzazione").

Da tale interpretazione, infatti, si potrebbe evincere la facoltà, da parte di qualche amministrazione, di procedere unilateralmente a non conferme di rapporti di lavoro, invece espressamente tutelati dai commi sopra richiamati.

Sempre a tale proposito, poi, con una sia pur argomentata spiegazione tecnica, si dichiara che la presentazione di dichiarazione di "non impiego" presso una pubblica amministrazione comporta, in via automatica e necessaria, una lettera di dimissioni dall'impiego stesso, ma non si esplicita, definendo necessarie le dimissioni, quando le stesse possano/debbero essere presentate.

E' parere delle OO.SS. scriventi che, al di là della ovvia necessità di considerare comunque per intero l'art. 53 del DLgs 165/2001 (laddove vi fosse in essere un contratto "precario" part-time, infatti, non si renderebbe necessaria la dichiarazione summenzionata), sia sufficiente una contestuale sottoscrizione della lettera di dimissioni all'atto della firma di accettazione del contratto individuale di lavoro, ferma restando la intatta facoltà da parte del datore di lavoro di procedere in caso di dichiarazioni mendaci di qualsivoglia natura.

Distinti saluti.

CGIL
M. Gentile

CISL
G. Grasso

UIL
G. Fiore